



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Ancona

Decreto n. 3

Ancona, 22/01/2026

Decreto del Ministro della giustizia 30 dicembre 2025 n. 206 “Regolamento recante nuove modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n.217 in materia di processo penale telematico” pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2025, n. 302.

Nuove indicazioni operative per l'utilizzo di APP.

Sommario: 1. Premessa; 2. L'attuazione di APP alla Procura della Repubblica di Ancona; 3. Ulteriori iniziative assunte per attuare APP; 4. Criticità e correttivi; 5. Gli atti urgenti soggetti a convalida e la iscrizione del procedimento in APP; 6. Le deroghe all'obbligo del deposito telematico; 7. Atti per i quali non sia possibile la acquisizione e la conversione in copia informatica; 8. Prospettive: nuove funzionalità; 9. Prassi di cancelleria; 10. Dismissione del TIAPDocument@; 11. Il fascicolo cartaceo; 12. Disposizioni finali.

1. Premessa

Il decreto interviene **sul regime transitorio del processo penale telematico**, modificando ulteriormente il decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217, già oggetto di revisione con il regolamento 27 dicembre 2024, n. 206.¹

¹ Come noto, la digitalizzazione del fascicolo penale, in origine alimentato anche con atti non nativi digitali, è stato assicurato alla Procura di Ancona attraverso il deposito nel Portale NdR, in TIAP/Document@ e TIAP/AR e infine nel PDP. Si richiamano i seguenti provvedimenti: 1) Direttiva per la polizia giudiziaria avente prot. n. 54/19 del 14/01/2019 sul contenuto e sulle modalità di trasmissione delle notizie di reato; 2) Direttiva per la polizia giudiziaria avente prot. n. 484/19 del 08/03/2019 – Integrazione della direttiva prot. n. 54/19; 3) Direttiva per la polizia giudiziaria avente prot. n. 1385/19 del 15/07/2019 – Integrazione alla direttiva prot. n. 54/19; 4) Direttiva per la polizia giudiziaria avente prot. n. 1915/19 del 11/10/2019 – Integrazione alla direttiva prot. n. 54/19; 5) Direttiva per la polizia giudiziaria avente prot. n. 78/20 del 14/01/2020 – Integrazione alla direttiva prot. n. 54/19; 6) Direttiva per la polizia giudiziaria avente prot. n. 2024/20 del 02/11/2020 - Integrazione alla direttiva prot. n. 54/19; 7) Direttiva per la polizia giudiziaria avente prot. n. 2339/21 del 16/12/2021 - Integrazione alla direttiva prot. n. 54/19; 8) Protocollo d'intesa con l'Avvocatura riguardante il TIAP avente prot. int. 136/19 del 30/7/2019; 9) protocollo d'intesa con il Tribunale riguardante il TIAP AR avente prot. int. 204/20 del 28/09/2020; 10) prot. n. 2119/20 del 10/11/2020 – Proroga del protocollo di intesa prot. int. 136/19 del 30/7/2019, riguardante l'operatività del sistema TIAP Document@ - Trattamento Informatico Atti Processuali – Introduzione del Portale Processo Penale Telematico (P.P.T.); 11) protocollo di intesa prot. n. 2278/21 siglato il 7/12/2021 tra la Procura della Repubblica di Ancona e il Tribunale di Ancona in ordine al sistema informatico TIAP per la trasmissione digitalizzata al GIP e al Riesame degli atti relativi alle misure cautelari personali, alle misure cautelari reali e alle impugnazioni avverso le misure adottate; 12) Protocollo d'intesa con Avvocatura riguardante PDP e TIAP avente prot. n. 1065/22 del 23/5/2022; 13) Protocollo d'intesa riguardante TIAP SAD – formazione fascicolo del dibattimento nei procedimenti a citazione diretta avente prot. int. n. 250/22 del 12/10/2022. Con introduzione di A.P.P. e la interoperabilità dell'applicativo con TIAP, sono stati altresì emessi i seguenti provvedimenti: 14) direttiva per la Polizia Giudiziaria avente prot. n. 2361/22 del 28/11/2022, in ordine all'avvio della funzionalità dei servizi di comunicazione e

L'articolo centrale del decreto è l'**art.1**, che modifica l'art.3 del regolamento introducendo le seguenti proroghe:

- **comma 3 – bis, fino al 30 giugno 2026**, il deposito di atti, documenti e richieste **relative alle intercettazioni** (telefoniche, informatiche, telematiche e tra presenti) da parte dei **soggetti abilitati interni, può avere luogo anche con modalità non telematiche.**

- **comma 3 – ter, fino al 31 marzo 2026**, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d) (*Tribunale Ordinario*), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI (**impugnazioni delle misure coercitive**) e titolo II, capo III del codice di procedura penale (**impugnazioni delle misure cautelari reali**), nonché in quelli relativi alle **impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.**

Nel resto, per quanto riguarda l'Ufficio di Procura, **non viene inserita alcuna ulteriore deroga all'obbligo di deposito esclusivamente telematico**, salvo quelle già previste dal D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, fino al 31 dicembre 2026, relativamente ai procedimenti in materia di misure di prevenzione, per le fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale, in materia di esecuzione penale e di rapporti con l'A.G. estera (così il comma 8 dell'art. 3 del D.M. rimasto invariato).²

Non sono stati, infatti, prorogati i termini, fissati alla data del **31 dicembre 2025**, che ammettevano per gli atti non espressamente disciplinati dal decreto ministeriale, tra cui quelli ora previsti ai commi 3-bis e 3-ter c.p.p., il doppio binario, vale a dire la facoltatività del deposito con modalità telematiche.

Sono, dunque, **sottoposti all'obbligo del deposito telematico tutti gli "atti, documenti, richieste e memorie"** che attengono alla fase delle indagini preliminari (es. delega, perquisizioni, richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari, richiesta di tabulati, di incidente probatorio, di convalida degli atti urgenti, avviso di conclusione delle indagini preliminari ecc.).

Ne discende che non è più consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata, ammesso dalla previsione contenuta nel comma 9 dell'art. 3 del D.M. (pure rimasto invariato³), nei casi in cui "il deposito può avere luogo anche con modalità non telematica".

Non essendo, infatti, più previsto il doppio binario (modalità digitale e cartacea), **salvo le eccezioni sopra riportate**, cade, di conseguenza, la possibilità di avvalersi di tale strumento di trasmissione da

deposito con valore legale degli atti e documenti redatti da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in modalità telematica alla Procura della Repubblica di Ancona, in attuazione del decreto del Ministro della giustizia del 4 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U. del 10/11/2022; 15) Protocollo di intesa tra la Procura della Repubblica ed il Tribunale di Ancona prot. int. 122/24 del 24/4/2024 per l'invio del fascicolo del Pubblico Ministero e del dibattimento in applicazione della disciplina di cui all'art. 553 c.p.p. per la gestione degli atti e documenti trasmessi nel portale dei depositi dall'utenza esterna.

² Il comma 8 dell'art. 3 del D.M. 29/12/2023 n. 217, infatti, stabilisce che: **"Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale."** Si evidenzia altresì che, ai sensi del comma 5 della norma citata, anche i procedimenti avanti al Giudice di pace, iscritti nel registro mod. 21 bis, non siano sottoposti alla disciplina dell'obbligatorietà del deposito telematico, fino al 31 dicembre 2026.

³ Il comma 9 dell'art. 3 del D.M. 29/12/2023 n. 217 dispone, infatti, che **"Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche."**

parte dei difensori, che dovranno avvalersi **in via esclusiva del PDP**, per tutto quanto attiene alla fase delle indagini preliminari e anche dopo l'esercizio dell'azione penale (ad esempio, deposito di una memoria) o della richiesta di archiviazione (ad esempio, sollecitazione del difensore della persona offesa di riapertura delle indagini), nell'ipotesi in cui, cioè, il deposito di "*atti, documenti, richieste e memorie*" sia da effettuarsi presso la Procura della Repubblica.

I difensori potranno, dunque, continuare ad avvalersi della posta elettronica certificata per le **richieste di colloquio con il P.M. assegnatario del procedimento o altre istanze che non debbano confluire nel fascicolo penale digitale** (mentre dovranno, ad esempio, essere depositati nel PDP le richieste di accesso agli atti).

Le modifiche introdotte sono molto incisive e, nonostante l'instabilità strutturale dell'applicativo e le note criticità più volte evidenziate dal C.S.M. come rappresentato nelle relazioni dello S.T.O. (da ultimo, si veda la delibera adottata dal plenum del C.S.M. nella seduta del 10/12/2025 in ordine allo "*Schema di decreto del Ministero della Giustizia concernente il "Regolamento recante nuove modifiche al decreto 29/12/2023, n. 217 in materia di processo penale telematico"; proroga dei termini di transizione al regime di esclusività*"), esse comporteranno, quando entreranno a pieno regime, una radicale rivisitazione delle prassi lavorative presso l'Ufficio requirente.

Appare, pertanto, opportuno fornire nuove indicazioni operative in ordine all'utilizzo di APP.

2. L'attuazione di APP alla Procura della Repubblica di Ancona.

Si rammenta, preliminarmente, che questa Procura della Repubblica non ha emesso provvedimenti di sospensione, ai sensi dell'art. 175 - *bis*, comma 4, c.p.p., avendo piuttosto cercato, fin dalle prime fasi di avvio del programma, di adottare modelli organizzativi volti a favorire la progressiva introduzione di APP, con innegabile sacrificio dei Magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria assegnato alle sezioni (spesso costretti a sperimentare sul campo gli aggiornamenti); la graduale digitalizzazione del fascicolo penale è stata possibile grazie alla preziosa interlocuzione con il MAG.RIF., alla costituzione di gruppi di lavoro, cui è stato assegnato personale di polizia giudiziaria e amministrativo, deputato a funzioni di analisi e di supporto, nonché ad incontri di formazione e confronto.

I processi di digitalizzazione sono stati, inoltre, agevolati dal forte impulso all'informatizzazione che dal 2019 è stato impresso all'Ufficio con l'attuazione del Portale NDR sia per le prime notizie, sia per i seguiti, unitamente al pieno utilizzo degli applicativi TIAPDocument@ e PDP.

È stata, inoltre, instaurata una proficua collaborazione con il Tribunale di Ancona, anche con la partecipazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che ugualmente non ha emesso disposizioni volte a differire l'applicazione di APP⁴, se non intervenendo in ipotesi circoscritte con provvedimenti di malfunzionamento ai sensi dell'art. 175 *bis* c.p.p.

⁴ 1) Protocollo di intesa tra la Procura della Repubblica di Ancona ed il Tribunale di Ancona prot. n. 1303/25 del 7/5/2025 in ordine alla trasmissione telematica del fascicolo del Pubblico Ministero e del dibattimento in applicazione della disciplina di cui all'art. 553 c.p.p. – Depositi telematici.

2) Riunioni svoltesi tra la Procura della Repubblica di Ancona e il Tribunale di Ancona e aventi ad oggetto "Problematiche connesse all'utilizzo di APP – Applicativo Processo Penale" nelle date del 14/01/2025 (verbale prot. n. 200 del 23/01/2025), del 15/01/2025 (verbale prot. n. 201 del 23/01/2025 con la partecipazione del Consiglio dell'Ordine degli

Fino ad ora, tutti i passaggi telematici sono stati accompagnati da altrettanti passaggi cartacei, quali forma di “copia di cortesia”, per garantire una più graduale transizione al fascicolo digitale; per distinguere i procedimenti iscritti avvalendosi delle funzionalità del nuovo applicativo, sulla copertina del fascicolo è apposto l’omonimo logo APP.

Per utilità ricognitiva, va rappresentato che le fasi di introduzione delle funzionalità di APP sono state disciplinate dai seguenti provvedimenti.

Decreto n. 1 del 15/1/2024 - Decreto del Ministero della Giustizia n. 217 del 29/12/2023 (G.U. N. 303 del 30/12/2023 – vigente al 14/01/2024) recante il regolamento attuativo delle disposizioni riguardanti il processo penale telematico. Prime indicazioni operative.
Prot. int. n. 16/24 del 30/1/2024 - Vademecum relativo al flusso funzionale della richiesta di archiviazione in caso di avviso ex artt. 408 e 411 c.p.p. all’interno dell’Applicativo del Processo Penale Telematico (APP).
Decreto n. 11 del 28/3/2024 – Indicazioni operative di utilizzo delle funzionalità APP – Iscrizione del procedimento e creazione del fascicolo digitale.
Direttiva per la Polizia Giudiziaria avente prot. n. 1068/24 del 17/4/2024 in ordine all’avvio dell’Applicativo del Processo Telematico, contenente indicazioni sulle nuove procedure di trasmissione delle denunce a carico di ignoti con elenchi mensili ex art. 107 <i>bis</i> disp. att. c.p.p. tramite portale n.d.r. – attivazione della nuova materia “ <i>Ignoti seriali</i> ” e delle informative a carico di ignoti relative a fatti rientranti nella previsione di cui all’art. 51 comma 3 <i>quinqüies</i> c.p.p. – nuova competenza della D.D.A. in relazione ai reati previsti dall’art. 371 <i>bis</i> c.p.p., comma 4 <i>bis</i> , introdotto dall’art. 2 <i>bis</i> , co. 3 lett. b), D.L. 10 agosto 2023, n. 105.
Direttiva per la polizia giudiziaria prot. n. 1153/24 del 26/4/2024 relativa all’avvio dell’applicativo del processo penale telematico (APP) – Vademecum per la trasmissione delle notizie di reato.
Direttiva per la Polizia Giudiziaria prot. n. 912/25 del 26/3/2025 relativa al corretto utilizzo del Portale Notizia di Reato (NdR) in relazione alle funzionalità dell’Applicativo del Processo Penale telematico (APP) in uso alla Procura della Repubblica.
Direttiva per la polizia giudiziaria prot. n. 2515/24 del 3/10/2024 in ordine agli aggiornamenti dell’Applicativo per il Processo Penale (APP) - Bidirezionalità del Portale Notizia di Reato.
Decreto n. 1 del 03/01/2025 - Decreto del Ministro della Giustizia n. 206 del 27/12/2024 - Regolamento concernente le modifiche al decreto del 29 dicembre 2023 n. 217 in materia di processo penale telematico (GU n. 304 del 30/12/2024 – vigente al 30/12/2024). Prime indicazioni operative per l’attività della Procura della Repubblica.
Decreto n. 4 del 23/01/2025 - Decreto del Ministro della Giustizia n. 206 del 27/12/2024 – Regolamento concernente le modifiche al decreto del 29 dicembre 2023 n. 217 in materia di processo penale telematico (GU n. 304 del 30/12/2024 – vigente al 30/12/2024). Aggiornamento

Avvocati di Ancona), del 05/03/2025 (verbale prot. n. 789 del 17/03/2025), del 18/03/2025 (verbale prot. n. 971 del 01/04/2025, con la partecipazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona), del 27/05/2025 (verbale prot. n. 1690 del 17/06/2025).



delle indicazioni operative: decreto di citazione diretta a giudizio; lista testi; produzioni documentali.
Decreto n. 7 del 28/2/2025 - Decreto del Ministro della Giustizia n. 206 del 27/12/2024 – Regolamento concernente le modifiche al decreto del 29 dicembre 2023 n. 217 in materia di processo penale telematico (GU n. 304 del 30/12/2024 – vigente al 30/12/2024). Sperimentazione per l'utilizzo di APP in fase di iscrizione.
Decreto n. 9 del 09/05/2025 - Decreto del Ministro della Giustizia n. 206 del 27/12/2024 – Regolamento concernente le modifiche al decreto del 29 dicembre 2023 n. 217 in materia di processo penale telematico (GU n. 304 del 30/12/2024 – vigente al 30/12/2024). Disposizioni integrative sulla sperimentazione per l'utilizzo di APP in fase di iscrizione.
Decreto n. 22 del 15/5/2025 - avente ad oggetto “Decreto del Ministro della Giustizia n. 206 del 27/12/2024 – Regolamento concernente le modifiche al decreto del 29 dicembre 2023 n. 217 in materia di processo telematico (GU n. 304 del 30/12/2024 – vigente al 30/12/2024). Indicazioni operative per l'utilizzo di APP in ordine alle iscrizioni”.
Aggiornamento sull'applicativo APP prot. int. n. 290/25 del 15/7/2025 inviato ai magistrati dell'Ufficio.
Direttiva per la Polizia Giudiziaria prot. n. 2354/25 del 03/09/2025 – Raccomandazioni per il corretto utilizzo del Portale Notizia di Reato (NdR) in relazione alle funzionalità dell'Applicativo del Processo Penale telematico (APP) in uso alla Procura della Repubblica.
Direttiva per la Polizia Giudiziaria e le Strutture Sanitarie prot. n. 2879/25 del 24/10/2025 - Trasmissione dei certificati medici relativi ai sinistri stradali.
Decreto n. 1 del 08/01/2026 - Nuove disposizioni operative in materia di iscrizioni tramite APP e di gestione dei seguiti.
Direttiva per la Polizia Giudiziaria prot. n. 10/26 del 07/01/2026 - Disposizioni per il corretto utilizzo del Portale Notizia di reato (N.d.R.) in relazione alle funzionalità dell'applicativo del processo penale telematico (A.P.P.) in uso alla Procura della Repubblica.

Può dirsi, in sostanza, che il programma informatico APP è operativo, alla Procura di Ancona, per i seguenti segmenti dell'attività giudiziaria:

- Archiviazione⁵ e riapertura indagini
- Iscrizione dei procedimenti⁶

⁵ **Per i procedimenti a mod. 45**, come noto, mentre la fase dell'attività di iscrizione è regolamentata in APP, nel caso di archiviazione da sottoporre al Giudice per le Indagini Preliminari (cfr. progetto organizzativo per il triennio 2026-2029 con riferimento ai criteri di iscrizione e di gestione dei fascicoli a mod.45 e delle ipotesi in cui anziché procedere con autoarchiviazione, il Giudice viene investito della richiesta di archiviazione, pagg. 102 – 105, rif. par. III.A.d.2) non vi è, allo stato, il relativo flusso. **Il provvedimento di archiviazione o di autoarchiviazione (prassi più frequente) deve ora essere redatto e depositato telematicamente dal P.M. in APP, salva la trasmissione al G.I.P., nel primo caso, del fascicolo cartaceo.**

⁶ **Con riferimento alle procedure di iscrizione regolate da APP, va precisato che non vi rientrano gli atti ad essa propedeutici come: il provvedimento di assegnazione che costituisce mera applicazione dei criteri organizzativi o che potrebbe richiedere una particolare motivazione da gestire riservatamente, le schede denominate “indicazioni per**

ks

- Richiesta di giudizio immediato
- Applicazione pena su richiesta
- Richiesta decreto penale di condanna
- Richiesta rinvio a giudizio
- Decreto citazione diretta a giudizio
- Presentazione delle liste testi per il dibattimento
- Deposito delle produzioni documentali in udienza

Con riferimento alle eccezioni introdotte dal D.M. 30 dicembre 2025 n. 206, si osserva che:

- gli atti dei procedimenti con richieste di misure cautelari personali e reali sono inseriti dall'anno 2019 in TIAP Document@ e che è stata già avviata, poco prima dell'entrata in vigore della richiamata disposizione regolamentare, la fase di sperimentazione per la redazione e il deposito delle relative richieste con modalità telematiche in APP;
- i provvedimenti relativi alle intercettazioni, telefoniche, informatiche, telematiche e tra presenti, sono inseriti in TIAP/AR.

3. Ulteriori iniziative assunte per attuare APP.

Per rendere effettiva l'attuazione dell'applicativo, sono state assunte ulteriori iniziative, tra queste vanno segnalate le seguenti:

- unificazione **dell'Ufficio UCNR**, deputato alla stampa degli atti provenienti dal Portale NDR e alla preliminare disamina delle prime notizie e dei seguiti, con **l'Ufficio ricezione Atti**, incaricato della stampa degli atti che provengono dai difensori tramite il PDP e della ricezione degli atti in formato analogico o depositati tramite PEC e, soprattutto, con **l'Ufficio Iscrizioni**, al fine di massimizzare l'efficienza nelle **procedure di predisposizione della bozza del provvedimento di iscrizione e di finalizzazione del procedimento** (attribuzione del numero di registro al fascicolo con procedura di iscrizione in APP);
- riassegnazione delle funzioni relative all'iscrizione **all'Ufficio DAS** che si occupa di reati di carattere seriale;
- gestione delle **notifiche** tramite l'applicativo APP, anche se le funzionalità non sono ancora complete come, invece, lo sono nel TIAP;
- regolamentazione dei rapporti tra la Procura della Repubblica di Ancona con **le Procure e i Tribunali Circondariali del distretto della corte di Appello di Ancona**, come rappresentato da questo Ufficio ai Vertici distrettuali, in relazione alle funzioni che la Procura di Ancona svolge con riferimento ai reati previsti dall'art. 51, commi 3 bis, 3 quater e 3 quinquies, c.p.p. (cfr. nota prot. 213 del 14/02/2025 "*Trasmissione di copia del Decreto n. 4 emesso in data 23/01/2025 dal Procuratore della Repubblica di Ancona, relativo al D.M. n. 206 del 27/12/2024 – Regolamento concernente le modifiche al decreto del 29/12/2023 n. 217 in materia di processo penale telematico – G.U. n. 304*

iscrizione nel R.G.N.R." e "scheda di preiscrizione", i moduli relativi agli adempimenti da compiersi ai sensi degli artt. 362 e 362 ter c.p.p.



del 30/12/2024 – vigente al 30/12/2024 – Aggiornamento delle indicazioni operative: decreto di citazione diretta a giudizio; lista testi; produzioni documentali);

- utilizzo delle funzioni di **bidirezionalità del Portale Ndr per l'invio delle deleghe alla PG esterna** (che presenta l'innegabile vantaggio di implementare il fascicolo digitale in APP sia con l'atto di delega, sia con l'esito rassegnato dalla polizia giudiziaria, che vi confluisce direttamente in quanto collegato al procedimento);

- coinvolgimento degli **"Uffici Fonte"**, mediante una continua opera di sensibilizzazione da parte dell'Ufficio UCNR, chiamato a ricordare il rispetto delle direttive sopra citate, i formati digitali da utilizzare, l'apposizione della firma digitale ecc. nonché a recepire le problematiche riscontrate.

4. Criticità e correttivi

Le disposizioni organizzative adottate sebbene rilevanti, nondimeno non hanno risolto i notevoli inconvenienti che i Magistrati e il personale amministrativo e di polizia giudiziaria affrontano quotidianamente. Gli operatori, dovendo presidiare più canali di ingresso, non solo **devono ancora assicurare il deposito analogico e quello tramite posta elettronica certificata**, ma si trovano a dover fungere da "interfaccia umana" tra sistemi informatici non sempre perfettamente comunicanti (TIAP Document@ in via di dismissione e APP; SICP e APP; PDP e APP; Portale Ndr e APP). Occorre verificare la regolarità dei documenti trasmessi ai citati portali, protocollarli nel sistema interno e stamparli. La mancanza di automatismi, quali l'inserimento diretto dell'atto nel fascicolo digitale senza validazione manuale, rischia di trasformare il modello telematico in un ulteriore passaggio burocratico anziché in una semplificazione.

Dal momento che l'applicativo informatico APP non è accessibile agli avvocati, che accedono al fascicolo digitale mediante TIAP Document@, allo stato non è possibile dismettere tale ultimo applicativo; ciò comporta ulteriori inconvenienti, posti i casi di mancato allineamento degli atti con il fascicolo digitale presente in APP (ci si riferisce ad atti mancanti, come talvolta accade, e in particolare al diverso sistema di indicizzazione, che costringe il personale addetto ad una continua verifica di conformità e di corrispondenza degli atti presenti nei diversi applicativi documentali).

Ma è soprattutto l'attività di stampa quella che vanifica gli effetti della digitalizzazione, in quanto essa rallenta inevitabilmente tutte le fasi di gestione dei flussi telematici, costringendo ad un doppio onere, quello informatico e quello della stampa del documento analogico.

Appare improbabile che si arrivi in tempi brevi alla completa eliminazione degli atti cartacei, in quanto la movimentazione materiale del fascicolo risulta indispensabile in relazione alla peculiare attività dell'Ufficio di Procura di primo grado, se si pensa alla molteplicità degli atti che vengono emessi durante la fase delle indagini preliminari (come gli atti urgenti, i pareri, le richieste di provvedimenti restrittivi, le richieste di proroga dei termini delle indagini preliminari, nonché gli atti "atipici", ad esempio le autorizzazioni, anche essi numerosi); da qui muove l'esigenza di individuare alcuni correttivi alle prassi seguite.

Occorre, infatti, evitare che l'introduzione di APP, che dovrebbe comportare vantaggi in termini di tracciabilità, sicurezza informatica nella gestione e conservazione dei dati, si trasformi, invece, in uno svantaggio per l'azione della Procura (su cui grava, detto per inciso, quasi interamente l'onere della stampa), determinando rallentamenti incompatibili con la fluidità dell'azione del Pubblico Ministero



e inefficienze, possibili fonte di compressione dei diritti e delle garanzie poste a tutela delle parti del processo penale.

Nasce, quindi, la necessità di procedere alle seguenti innovazioni nelle prassi di lavorazione dei fascicoli.

Il primo correttivo che occorre introdurre è quella di stampare, per i procedimenti iscritti dal 1° gennaio 2026, mod. 21, 44 e 45 e con riferimento alle prime notizie le sole informative della polizia giudiziaria e gli atti che provengono tramite PDP dagli avvocati (esposti o atti di querela) con i relativi indici degli allegati, senza la stampa degli allegati stessi, ad eccezione, della denuncia-querela contenuta nelle informative, del verbale di identificazione, degli atti di nomina dei difensori di fiducia e di elezione di domicilio. Allo stesso modo si procederà per i c.d. seguiti che affluiscono al Portale Ndr per gli atti della polizia giudiziaria e per quelli che sono depositati nel PDP dai difensori.

Occorre, tuttavia, che l'UCNR e l'Ufficio Ricezione atti, l'Ufficio Urgenze e l'Ufficio DAS, ognuno per la parte di propria competenza, accertino che gli atti non stampati siano presenti sia in APP sia in TIAP, per garantirne la piena conoscenza e fruibilità ai difensori, ai quali, come detto, per il momento non è stata aperta la visibilità in APP.

Il Tribunale ha invece accesso al fascicolo digitale presente in APP, nelle fasi interlocutorie delle richieste di misure cautelari personali e reali e con l'esercizio dell'azione penale, quando non vi è più esigenza di segretezza delle indagini.

Il Magistrato potrà, comunque, procedere alla stampa in autonomia o richiedere ai predetti Uffici, in un momento successivo, la stampa totale o parziale degli atti.

Si deve a tale riguardo evidenziare che la consultazione e la stampa del fascicolo in APP sono stati resi più agevoli rispetto al TIAPDocument@ e al S.I.C.P. essendo previste, nella fase di iscrizione e di gestione degli atti pervenuti, delle frecce che consentono di spostarsi tra un allegato e l'altro e, più in generale, anche all'interno dei faldoni una migliorata fruizione dal punto di vista grafico del complesso documentale del fascicolo digitale conseguentemente formato; per facilitare la successiva lettura degli atti inviati, la Polizia Giudiziaria è stata invitata da tempo, ed è stato ribadito anche con la direttiva prot. n. 10/26 del 07/01/2026 (emessa proprio in vista della probabile estensione di APP all'intera fase delle indagini preliminari), **a caricare distintamente** nell'applicativo gli allegati alla c.n.r. nonché ad avvalersi dell'apposito "titolario" per distinguere la tipologia di atti, ai fini della loro corretta classificazione e successiva individuazione all'interno del fascicolo.

Il secondo correttivo, più radicale, riguarda la quasi integrale digitalizzazione del fascicolo, ed è già operativo per alcune categorie di procedimenti:

- i cd. **elenchi mensili ex art. 107 bis disp. att. c.p.p.** – la prassi già collaudata da tempo e concordata con il Tribunale anche prima della introduzione di APP è nel senso di stampare solo il frontespizio della c.n.r. e gli atti di opposizione ex art. 408 c.p.p., le notifiche delle richieste di



archiviazione, mentre il decreto di archiviazione viene depositato telematicamente dai GIP e stampato⁷;

- **i fascicoli che traggono origine dalle violazioni al d.lgs. n.81/2008** – è stato richiesto alla Polizia Giudiziaria di procedere alla trasmissione di elenchi cumulativi contenenti le violazioni in ordine alle quali sia stato verificato l'adempimento della prescrizione e il pagamento della sanzione, in quanto i relativi procedimenti sono destinati, in uno ad essere iscritti e archiviati (cfr. Direttiva per la polizia giudiziaria prot. n. 3297 del 04/12/2025 *“relativa alla trasmissione delle notizie di reato concernenti contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. Modalità di invio mediante elenchi mensili nei casi in cui è prevista l'estinzione del reato”*).

Per i procedimenti iscritti a mod. 44 che traggono origine da singole notizie di reato, appare opportuno prevedere, in prospettiva, una gestione quasi integralmente digitale del fascicolo (che dovrà contenere il frontespizio della notizia di reato, la richiesta di archiviazione, le eventuali notifiche disposte ai sensi dell'art. 408 c.p.p. e il provvedimento di archiviazione); l'introduzione di tale modifica deve tuttavia essere graduale e, per ora, limitata:

- **ai procedimenti iscritti nei confronti di soggetti ignoti, nei quali non vi sia richiesta ai sensi dell'art. 408 c.p.p. o comunque l'obbligo di procedervi (obbligo previsto dal comma 3 bis dell'art. 408 c.p.p. per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'art. 624 bis c.p.);**

- **ai procedimenti iscritti a mod. 44 per il reato di cui all'art. 640 ter c.p., quando gli importi non siano superiori a 10.000 euro, in questo ultimo caso anche a prescindere dall'avviso ex art. 408 c.p.p.**

I fascicoli cartacei continueranno ad essere formati con un minore contenuto di atti stampati e ad essere trasmessi, secondo le prassi vigenti, dalla Segreteria al Sostituto e al Tribunale, che ne avranno l'integrale fruizione in APP, garantita con l'onere della verifica della corrispondenza a cura del personale addetto alle diverse fasi di gestione del fascicolo (cfr. successivo punto n.10).

5. Gli atti urgenti soggetti a convalida e la iscrizione del procedimento in APP.

La redazione, il caricamento e la firma dell'atto presuppongono, come noto, che il fascicolo sia stato iscritto in APP. Se la procedura di iscrizione non è rapida, vi è il rischio del mancato rispetto di termini perentori. L'iscrizione in APP prevede, infatti, più passaggi (validazione della notizia di reato, elaborazione della bozza del provvedimento di iscrizione-assegnazione, finalizzazione), con una tempistica non sempre compatibile con i ristretti tempi assegnati dalla legge; in deroga alle procedure ordinarie⁸, fin dalle prime fasi di introduzione di APP, si è stabilito che per gli **arresti** (e i fermi), **l'Ufficio Urgenze** provveda a redigere la bozza del **“provvedimento di iscrizione - assegnazione”**, recependo le indicazioni contenute nella comunicazione di notizia di reato, per facilitare i successivi adempimenti (che di norma conducono alla convalida dell'arresto e alla instaurazione del giudizio direttissimo), salve eventuali diverse interlocuzioni con il Magistrato di turno esterno.

⁷ Come da prassi consolidata, l'inserimento dei decreti di archiviazione è a cura della cancelleria dell'Ufficio GIP (cfr. nota prot. n. 417 del 24/02/2022 indirizzata al sig. Presidente e al Dirigente Amministrativo del Tribunale di Ancona)

⁸ Si richiamano le disposizioni contenute nel decreto n. 1/26 del 08/01/2026, che individua modalità operative distinte di iscrizione per le notizie di reato di posta ordinaria, rispetto a quelle di competenza della D.D.A. e di area specialistica, nonché altri accorgimenti volti a razionalizzare le procedure di iscrizione.

Occorre estendere tale modalità a tutti gli atti soggetti a convalida (ad es. perquisizioni, sequestri ecc.), **sulla base degli accordi che possono intervenire tra il P.M. che svolge il turno esterno e l'Ufficio Urgenze** (che gestisce anche la successiva fase degli avvisi di deposito ai sensi dell'art. 366 c.p.p.). e, infatti, in assenza di iscrizione, allo stato APP non permette al P.M. di redigere e depositare provvedimenti con modalità telematiche.

Qualora il P.M. abbia, infine, necessità di operare con urgenza, anche senza dovere procedere alla convalida entro le 48 ore, ad esempio quando egli abbia anticipato alla polizia giudiziaria un atto, la cui emissione tempestiva è indispensabile per lo sviluppo investigativo e per assicurare le fonti di prova (ad es. richiesta di acquisizione dei tabulati, decreto di autorizzazione alla installazione di una videocamera, ecc.), **l'Ufficio iscrizioni** procederà a redigere la bozza del **"provvedimento di iscrizione- assegnazione"**, su richiesta del P.M., sulla base dell'informativa di reato.

6. Le deroghe all'obbligo del deposito telematico.

Occorre prevedere delle eccezioni all'obbligo di deposito con modalità telematiche tramite l'applicativo APP e richiamare la disciplina delle norme processuali prevista in materia di forma degli atti (110 c.p.p.), data e sottoscrizione degli atti (art. 111 c.p.p.), deposito telematico (art. 111 - *bis* c.p.p.), fascicolo informatico e accesso agli atti (111 - *ter* c.p.p.).

Le deroghe riguardano, precisamente, i seguenti casi:

a) Malfunzionamenti di carattere sistemico e generale

- **Malf funzionamento dei sistemi informatici, certificato, ai sensi del comma 1 dell'art. 175 bis c.p.p., dal Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica della Giustizia – D.I.T.** (vi rientrano anche i casi in cui l'aggiornamento relativo agli interventi evolutivi, comunicato dalla Direzione Generale per i Servizi Applicativi del D.I.T., comporti la temporanea inoperatività del sistema).
- **Malf funzionamento, accertato e attestato dal Dirigente dell'Ufficio, ai sensi del comma 4 dell'art. 175 bis c.p.p.** (il malf funzionamento può essere accertato e attestato anche dal Dirigente dell'Ufficio; a tale riguardo, secondo la prassi già in uso, **in caso di assenza o impedimento del Procuratore, provvede il Procuratore Aggiunto o il Magistrato più anziano in servizio presente in ufficio** tramite l'utilizzo di apposita modulistica che si allega). Questa ipotesi si configura nei casi di grave rallentamento del sistema operativo, instabilità della rete internet, errore o blocco, così definito *"anomalia già segnalata che verrà risolta con il prossimo aggiornamento"*, problematiche collegate alle dotazioni informatiche o disfunzioni dell'applicativo che possano, comunque, compromettere lo svolgimento tempestivo delle indagini preliminari o dell'esercizio dell'azione penale; si tratta di malfunzionamenti, in senso tecnico e di carattere generale, che hanno una durata temporale determinata o che richiedono una apposita risoluzione, entrambi da attestare tramite un espresso provvedimento; ogni qual volta occorra, dovrà esserne informato il MAG.RIF., il quale valuterà se trattasi di problematica risolvibile localmente o se, piuttosto, occorra l'apertura di ticket o di un MEV per la segnalazione di modifiche evolutive.

b) Rientrano nella casistica del malfunzionamento, ai sensi del comma 4 dell'art. 175 *bis* c.p.p., in quanto il sistema informatico APP non è nelle condizioni di operare correttamente, anche le ipotesi di seguito descritte, che non richiedono un provvedimento espresso del Dirigente dell'Ufficio, da emettere ai sensi del comma 4 dell'art. 175 *bis* c.p.p., ulteriore rispetto al presente decreto:

- Assenza di flusso informatico corrispondente ad un segmento dell'attività giudiziaria (si pensi alla mancata previsione in APP della richiesta di fissazione data per l'udienza predibattimentale ex art. 160 disp. att. c.p.p., o della richiesta di archiviazione per i procedimenti iscritti a mod. 45) oppure a specifici modelli non superabili con l'uso dell'atto generico; si tratta di carenze dell'applicativo di natura generale, che corrispondono ad un'incompletezza delle sue funzionalità.
- Provvedimenti che, per loro natura, richiedano la sottoscrizione di più soggetti, alcuni dei quali non siano abilitati ad operare in APP (si pensi al verbale di conferimento dell'incarico di consulenza tecnica, ma anche allo stesso verbale di sommarie informazioni); in questo caso, è evidente che la sottoscrizione del soggetto, ufficiale di P.G. esterno, consulente tecnico, parte privata dichiarante, deve essere apposta sulla stampa del documento, dal momento che tali soggetti non sono abilitati ad operare in APP, sicché si applica per analogia la disposizione di cui all'art. 111 comma 2 *quater* c.p.p. che stabilisce "*Quando l'atto è redatto in forma di atto analogico, e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare*". Trattasi di una criticità relativa al compimento di atti specifici, nei quali è preferibile che il P.M., prima del deposito con modalità telematiche, anziché applicare la disposizione di cui al comma 2 *ter* dell'art. 111 c.p.p., che gli consentirebbe di attestare lui stesso l'identità della persona che ha reso "*l'atto orale trascritto in forma di documento informatico*", stampi il documento e faccia apporre la sottoscrizione ai soggetti che vi hanno partecipato.
- Atti che non siano presenti in APP e contenenti una richiesta rivolta al magistrato (ad esempio, l'istanza dell'avente diritto alla restituzione di un bene in sequestro, depositata direttamente dalla parte privata in formato analogico presso l'Ufficio ricezione atti; la nota di un consulente tecnico che richiede una proroga, ma anche l'istanza urgente che proviene erroneamente tramite posta elettronica certificata, anziché dai Portale Ndr o PDP, in relazione alla quale non vi siano i tempi tecnici per sollecitare il corretto deposito telematico).
- Atti per i quali il Tribunale abbia disposto la sospensione dell'utilizzo dell'applicativo per la fase di redazione e di deposito in APP (si richiama il D.P. n. 19/2026 del 16/01/2026, in allegato) e, infatti, per ragioni di coerenza, in tali situazioni occorre evitare, nelle more della completa attuazione della transizione digitale, un regime ibrido che vada a svantaggio dell'effettiva comunicazione tra i due Uffici Giudiziari, che ci sarebbe invece se il Tribunale continuasse ad utilizzare modalità analogiche e la Procura della Repubblica criteri di gestione informatica.



- **Atto urgente che deve essere compiuto in orario notturno o comunque nella totale indisponibilità di personale (ad es. in giorno festivo)** in questi casi, poiché la trasmissione, normalmente, dell'atto ad altro ufficio giudiziario o alla polizia giudiziaria richiede un passaggio intermedio, e cioè la ricezione da parte della segreteria dell'atto per il successivo invio, si potrà ugualmente procedere in modalità analogica; ancora, e a maggiore ragione, nel caso in cui il fascicolo non sia iscritto, circostanza che, almeno allo stato, non permette al Sostituto di operare in APP.
- **Gestione riservata della notizia di reato concordata con il PM** (si pensi a tutti i casi in cui vi sia uno specifico interesse ad evitare, per ragioni di riservatezza condivise con il magistrato, che una determinata comunicazione entri nel flusso del Portale NDR, accessibile a più utenti, e occorra invece recepirla solo all'interno di APP, con ristretta visibilità nella fase delle indagini preliminari).
- **Malfunzionamenti segnalati dai difensori nell'utilizzo del PDP che non abilitino temporaneamente la specifica funzionalità del deposito, da riscontrare a cura dell'Ufficio ricevente.**

In tutte le casistiche sopra descritte gli atti dovranno essere stampati e comunque confluire all'interno del fascicolo digitale, come anche di seguito precisato.

Nelle ipotesi sub a) e b) si può dunque mantenere il regime del doppio binario, con la possibilità, per i magistrati e il personale abilitato ad operare in APP, del deposito anche con modalità non telematiche⁹.

Nei casi sopra descritti occorre, tuttavia, che:

1) **gli atti formati e depositati in forma di documento analogico siano convertiti, senza ritardo, come stabilito dal comma 4 dell'art. 110 c.p.p. e dal comma 3 dell'art. 111-ter c.p.p., ad opera dell'Ufficio che li ha formati o ricevuti, in copia informatica** (riproduzione del documento analogico in digitale) – come previsto dall'art. 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, **e inseriti nel fascicolo digitale**,¹⁰

2) **l'atto in formato analogico deve recare in calce una dicitura nella quale sia richiamato il provvedimento di malfunzionamento che è stato emesso dal D.I.T. o adottato dal Dirigente dell'Ufficio o comunque il presente decreto, se ricorre una delle situazioni sopra descritte nelle quali non sia possibile operare tramite APP;**

⁹ Si deve, comunque, evidenziare che la Giurisprudenza che si è espressa sul concetto di malfunzionamento ha escluso che ricorra una causa di nullità o di inutilizzabilità dell'atto non formato e depositato digitalmente (Cassazione sentenza n. 47016/2024; Cassazione sentenza n. 45/2025).

¹⁰ Va rammentato che, ai sensi del comma 4 dell'art. 111-ter c.p.p., *“le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.”*



3) qualora non si possa procedere all'inserimento della copia informatica in APP, in via residuale ed eccezionale, l'atto in formato analogico andrà scansionato e depositato in Tiap/Document@.

7. Atti per i quali non sia possibile l'acquisizione e la conversione in copia informatica.

Un'ulteriore categoria, normativamente prevista, è quella degli atti e documenti analogici che, per loro natura o che per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti o convertiti in copia informatica, ai sensi dell'art. 111 *ter*, comma 3, secondo periodo c.p.p., si pensi al deposito di supporti informatici allegati all'atto di denuncia querela, alla notizia di reato oppure ad una memoria.

Per tali atti, si deve rammentare che la medesima norma citata prevede che ***“nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico”***.

L'adempimento è a cura del personale amministrativo, da individuarsi a seconda della fase interessata dal deposito.

8. Prospettive: nuove funzionalità.

Va richiamata l'attenzione sul contenuto della nota del D.I.T. in data 22.12.2025 avente ad oggetto: ***APP – ReGeWEB – Document@: Interventi evolutivi***, nella quale sono illustrate ulteriori funzionalità, alcune di particolare interesse per l'Ufficio di Procura:

- ***L'implementazione di una funzione per attribuire e gestire la riservatezza del fascicolo, anche ai fini della gestione riservata dei fascicoli contenenti richieste di misure cautelari.*** (Si apre la possibilità di agire su un determinato fascicolo, prevedendo che esso sia accessibile esclusivamente agli utenti di cancelleria, segreteria e ai magistrati autorizzati; tale funzionalità risulta di interesse, in considerazione dell'obbligo di redazione e deposito con modalità telematiche delle richieste di misure cautelari, o comunque di procedimenti particolarmente sensibili, pendenti nella fase delle indagini preliminari).

- ***La rimozione dei vincoli nella redazione degli atti e la possibilità di utilizzare qualsiasi opzione di redazione disponibile, indipendentemente da quella adoperata dall'ufficio che ha inoltrato la richiesta, potendo l'utente selezionare tutte le voci del titolario secondo le proprie determinazioni.*** A tale riguardo si sottolinea che la procedura ***“redigi atto in modalità semplificata”***, ***dovrebbe permettere di operare su di un atto già presente in APP, integrandolo con disposizioni che prima venivano vergate a penna in calce all'atto;*** si potrà utilmente ricorrere a questa procedura per rinnovare il medesimo atto già depositato in APP (ad esempio, un decreto di citazione per l'udienza predibattimentale, un avviso di conclusione delle indagini preliminari ecc., può essere integrato, senza cambiarne il contenuto, con indicazioni sulla modalità di notifica, da eseguirsi ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., la cui necessità sia emersa successivamente).

- ***L'aggiunta di nuovi profili specifici per i ruoli di: tirocinante, personale della Polizia Giudiziaria, magistrato ordinario in tirocinio e magistrato onorario (GOT, VPO).***

Tale funzionalità permette, tra l'altro, di:

- Assegnare alla polizia giudiziaria un proprio profilo autonomo, ora espressamente previsto dal sistema, che sarà, tuttavia, realizzato mantenendo lo stesso grado di abilitazione al S.I.C.P. già in



possesso del singolo utente (normalmente collegato ai fascicoli del Sostituto al quale viene prestata assistenza), per le attività presenti in APP (ad esempio, il sollecito di una delega di indagini, ecc.).

- Assegnare ai Vice -Procuratori Onorari un proprio profilo autonomo, ora espressamente previsto dal sistema, in relazione ai procedimenti per i quali sia stata esercitata l'azione penale (in questo modo, ad esempio, anche il Vice – Procuratore delegato per l'udienza potrà curare in autonomia, al pari del Sostituto, la produzione degli atti nel corso del dibattimento).

Si tratta però di aspetti da regolamentare e che richiedono la emissione di ulteriori provvedimenti.

- **L'implementazione in ReGeWEB delle funzioni per il trasferimento di un fascicolo anche alla Procura di altro distretto.** Da tale innovazione deriva, per l'Ufficio ricevente, una maggiore celerità e uno snellimento della fase di iscrizione del fascicolo trasmesso.

9. Prassi di cancelleria

Con riferimento alle prassi di segreteria, va in questa sede solo accennato, essendo coinvolte anche tematiche che involgono profili di interesse amministrativo per la gestione del fascicolo digitale, che l'estensione di APP a tutti i depositi degli atti nella fase delle indagini preliminari, sia all'interno del medesimo ufficio, sia tra distinti uffici giudiziari (in particolare tra Procura della Repubblica e Ufficio del Giudice per le indagini preliminari) comporta anche un mutamento lessicale e concettuale.

In relazione alla sua tempestività: a) l'atto si considera emesso dal Pubblico Ministero con il suo deposito in APP, quando è destinato alla Segreteria per i successivi adempimenti interni (ad esempio convalida di un atto di sequestro, avviso di conclusione delle indagini preliminari); b) qualora l'atto del Pubblico Ministero debba essere inviato ad altro ufficio giudiziario rileva, invece, la ricezione da parte della Cancelleria. Come noto, **il sistema non sempre è tarato nel senso che nell'atto risultano la data e l'orario di ricezione, mentre, di norma, risulta quella del deposito da parte del Magistrato**; inoltre, per quanto attiene all'invio ad altro ufficio da parte della Segreteria o Cancelleria questi dati restano nel cd. storico dell'applicativo, in attesa delle implementazioni che automaticamente connoteranno anche queste attestazioni. Da qui la prassi di servirsi di registri di passaggio e di procedere ancora con l'apposizione manuale del timbro che attesti le ricezioni in conformità alle risultanze dell'applicativo.

Il deposito dei fascicoli cartacei in Segreteria – Ufficio 415 bis e archiviazioni ex art. 408 c.p.p., Ufficio definitorie, che fino ad ora è stato regolamentato nel senso di prevederlo nelle giornate del 15 e 30 di ogni mese, sarà ora settimanale, in un'unica giornata da concordare e comune a tutti, per consentire al personale amministrativo di monitorare il flusso e l'ordinato svolgimento degli adempimenti, fatti salvi, ovviamente, i fascicoli prioritari che erano già garantiti nel previgente assetto.

Quanto al Pubblico Ministero, va però rimarcato che il deposito dell'atto digitale in APP sostituisce quello dell'atto analogico in segreteria.

10. Dismissione del TIAPDocument@.

Come più volte accennato, l'applicativo TIAPDocument@ sarà dismesso, per essere sostituito interamente da APP. La modifica richiede l'estensione della visibilità ai difensori. Per quanto attiene



Come più volte accennato, l'applicativo TIAPDocument@ sarà dismesso, per essere sostituito interamente da APP. La modifica richiede l'estensione della visibilità ai difensori. Per quanto attiene alla fase delle indagini preliminari e all'esercizio dell'azione penale, di interesse della Procura della Repubblica, va rammentato che, perdurando il regime ibrido TIAPDocument@ e APP, sono state fino ad oggi mantenute le disposizioni che prevedevano l'inserimento in TIAPDocument@, degli atti dei seguenti procedimenti:

- contenenti richieste di misure cautelari personali e reali;
- definiti con avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 *bis* c.p.p., atto propedeutico all'esercizio dell'azione penale;
- definiti con richiesta di archiviazione nei casi in cui vi sia la richiesta o l'obbligo giuridico di procedere ai sensi dell'art. 408 c.p.p.

La massiva estensione di APP all'intera fase delle indagini preliminari può comportare il ragionevole abbandono di tale prassi, che consiste di fatto in un'attività di carattere materiale, vale a dire la scansione dell'atto analogico per la creazione di una copia immagine, e che presuppone la verifica della corrispondenza del fascicolo inserito in TIAPDocument@, rispetto a quello cartaceo, e infine il suo riordino.

Dal momento che gli atti risultano, infatti, depositati in APP (salvo le eccezioni sopra richiamate relative all'obbligo del deposito telematico, cfr. punto n. 6), e che tale regola vale sia per quelli provenienti dal Portale NdR e dal PDP, sia per quelli formati digitalmente dal Pubblico Ministero e depositati nell'applicativo, **non vi è più ragione, per i fascicoli processuali iscritti a partire dal 1° gennaio 2026, di continuare a procedere alla scansione degli atti cartacei** (va, peraltro, ribadito che in forza della interoperabilità tra TIAPDocument@ con il Portale NdR e il PDP, gli atti provenienti da tali portali in formato nativo digitale, affluivano già al gestore documentale TIAPDocument@ e ora in APP).

Le attività di collaborazione della Polizia Giudiziaria che agisce in ausilio ai Magistrato nella gestione del fascicolo devono, invece, più proficuamente riguardare la verifica della corrispondenza tra gli atti inseriti in APP e in TIAPDocument@ (anziché tra quest'ultimo gestore documentale e il fascicolo cartaceo) in caso di richiesta di misura cautelare e comunque fino all'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, senza dover curare, come fatto fino ad ora, l'ordine cronologico (che dovrebbe essere garantito dalla corretta indicazione della data del documento informatico in base alle direttive emesse e sopra ricordate, nonché dalle prime attività di verifica svolte al momento dell'ingresso della prima notizia e del seguito tramite il Portale Ndr e il PDP).

Inoltre, attraverso le funzionalità di verifica della reciproca implementazione di APP-Mercurio e TIAP Document@, potrà constatarsi la presenza di eventuali errori nella migrazione: in tal caso, solo in caso di necessità ed urgenza, si procederà alla scansione degli atti mancanti; nella normalità dei casi, invece, si provvederà, anche con l'ausilio del MAG.RIF alla segnalazione per la risoluzione della problematica.

In uguale modo, nella fase successiva alla definizione del fascicolo, **l'Ufficio 415 bis e 408 c.p.p.** (per gli atti di loro pertinenza), **l'Ufficio definitorio** (per l'applicazione della pena su richiesta,

richiesta di decreto penale di condanna, richiesta rinvio a giudizio e richiesta di archiviazione senza avviso) e **l'Ufficio Dibattimento** (per la richiesta di giudizio immediato e per il procedimento di citazione diretta), dovranno procedere ad analogo verifica tra i due programmi informatici.

Anche nel corso delle indagini, comunque, l'implementazione diviene ormai costante, posto che, quando il Pubblico Ministero deposita telematicamente un provvedimento, il personale di Segreteria, procedendo alla acquisizione/annotazione a registro, garantisce il suo ingresso al fascicolo digitale.

Occorre, in tal senso, raccomandare una corretta verifica della acquisizione degli atti ed il corretto svolgersi dei flussi previsti da APP.

Come sopra ricordato, inoltre, l'UCNR, l'Ufficio Ricezione atti, l'Ufficio Urgenze e l'Ufficio DAS, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di accertare che gli atti non stampati (allegati alle prime notizie e ai seguiti) siano presenti sia in APP, sia in TIAP.

Con riferimento all'allineamento del contenuto dei due fascicoli, in APP e in TIAPDocument@, va detto che la sincronizzazione dovrebbe, in linea di massima, essere assicurata dall'infrastruttura dei predetti applicativi; il sistema APP è strutturato, infatti, secondo la cronologia in cui sono depositati gli "atti, documenti, richieste e memorie"; tale ordine sarà tendenzialmente rispettato anche per quelli che affluiscono in TIAPDocument@¹¹.

Quanto complessivamente descritto garantisce ai difensori la corretta visione telematica del fascicolo digitale, tramite **TIAPDocument@**, da remoto o presso gli uffici installati presso il Palazzo di giustizia, per quanto attiene agli atti di pertinenza dell'Ufficio di Procura; in questo modo gli allegati ad una notizia di reato non stampati saranno consultabili dalla visione digitale del fascicolo.

11. Il fascicolo cartaceo

I fascicoli cartacei avranno il contenuto sopra descritto (cfr. punto n. 4) e continueranno ad essere **tempestivamente trasmessi dalla Segreteria** al Magistrato e dalla Segreteria al Tribunale, secondo gli accordi e le vigenti prassi, per tutte le fasi procedurali di interesse della Procura della Repubblica.

Dovranno contenere, in ogni caso, la stampa dei provvedimenti nativi digitali emessi dal P.M.; tale adempimento sarà a cura dell'Ufficio incaricato della acquisizione (ad esempio, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari o qualsiasi altro provvedimento da annotare al SICP) o del P.M., con l'ausilio della Polizia Giudiziaria, nel caso in cui l'atto non richieda l'acquisizione (ad esempio, il verbale di interrogatorio redatto dal P.M.).

Anche gli atti trasmessi in modalità analogica dal Tribunale andranno inseriti nel fascicolo cartaceo, come quelli, eventuali, redatti in modalità analogica, che dovranno confluire, mediante la copia informatica, in APP (cfr. punto n. 6).

¹¹ Nello specifico, si rimanda a quanto disposto con direttiva prot. n. 10/2026 del 07/01/2026, in relazione alla data da inserire, a cura della P.G., nell'apposito campo in fase di redazione dell'annotazione preliminare, ribadendo che "gli Uffici Fonte dovranno inserire la data corretta, ossia il giorno in cui viene caricata nel Portale N.D.R., e non quella della prima annotazione preliminare pervenuta in Procura. Anche in questo caso l'attenzione alla correttezza dell'espletamento dell'incombente è importante per garantire l'implementazione del fascicolo digitale iscritto presso questo Ufficio."



Si continuerà a procedere alla **stampa di tutta la documentazione che proviene dal PDP (senza allegati)** per sottoporla in visione al Pubblico Ministero (ad esempio una richiesta di dissequestro, una memoria ecc.).

La procedura descritta garantisce la visione del fascicolo processuale nella sua integralità al Tribunale tramite APP, e ai difensori, una volta operata la sopra descritta attività di verifica e di allineamento tra APP e TIAPDocument@.

Con riferimento alla richiesta di un soggetto privato legittimato a richiedere gli atti del fascicolo, ma che non è abilitato ad accedere ad alcun portale, si continuerà a fornire gli atti o in formato cartaceo o, preferibilmente, riversati su un supporto informatico che sarà consegnato intatto, prima delle procedure di estrazione, al personale di segreteria in busta chiusa, per evitare possibili infezioni informatiche.

12. Disposizioni finali

Tanto premesso e sentito il Procuratore Aggiunto, il Dirigente Amministrativo, il MAG.RIF., i Dirigenti delle Sezioni di PG, si dispone quanto di seguito indicato:

- proseguire nell'attuazione di APP nei termini sopra delineati per le fasi dell'attività giudiziaria di pertinenza della Procura della Repubblica, già operanti al 31 dicembre 2025;
- procedere per i procedimenti iscritti dal **1° gennaio 2026, mod. 21, 44 e 45**, con riferimento alle **prime notizie**, alla stampa delle sole informative della polizia giudiziaria e degli atti che provengono tramite PDP dai difensori (esposti o atti di querela), dei relativi indici degli allegati, **senza la stampa degli allegati stessi**, ad eccezione della integrazione di denuncia-querela allegata alla informativa, del verbale di identificazione, degli atti di nomina dei difensori di fiducia e di elezione di domicilio, salva diversa richiesta del Sostituto e fermo **l'obbligo dell'U.C.N.R. e dell'Ufficio ricezione atti di verifica dell'effettivo ingresso del documento in APP**;
- procedere per i procedimenti iscritti dal **1° gennaio 2026, mod. 21, 44 e 45**, con riferimento ai **seguiti**, alla stampa degli atti trasmessi al Portale Ndr e di quelli che sono depositati nel PDP dai difensori, e dei relativi indici, **senza la stampa degli allegati stessi** ad eccezione del verbale di identificazione, degli atti di nomina dei difensori di fiducia e di elezione di domicilio, salva diversa richiesta del Sostituto e fermo **l'obbligo dell'U.C.N.R. e dell'Ufficio ricezione atti di verifica dell'effettivo ingresso del documento in APP**;
- consentire **ai difensori l'utilizzo posta elettronica certificata** per le sole istanze contenenti le richieste di colloquio con il Magistrato o le altre richieste che non debbano confluire nel fascicolo penale digitale, o comunque che allo stato non ricadono nella previsione obbligatoria del deposito (ad esempio, la materia della esecuzione penale) fatti salvi i casi di malfunzionamento (cfr. punto n. 6);

- **non procedere alla stampa**, salvo quanto sopra specificato (cfr. punto n. 6), dei:
 - a. procedimenti che traggono origine dai cd. elenchi mensili *ex art. 107 bis disp. att. c.p.p.*;
 - b. procedimenti che traggono origine dalla comunicazione cumulativa delle violazioni al d.lgs. n.81/2008;
 - c. procedimenti iscritti a mod. 44 senza avviso *ex art. 408 c.p.p.*;
 - d. procedimenti iscritti a mod. 44 per il reato di cui all'art. 640 *ter c.p.*, quando gli importi non siano superiori a 10.000 euro;

- redigere la bozza del “**provvedimento di iscrizione- assegnazione**”, recependo le indicazioni della c.n.r., in tutti i casi di **atti urgenti soggetti a convalida**, a cura dell'Ufficio Urgenze, con la collaborazione dell'Ufficio iscrizioni, nel caso in cui esso risulti eccessivamente oberato dalle incombenze del turno esterno;

- **nei casi di deroga all'obbligo del deposito telematico (cfr. punto n. 6):**
 - a) gli atti formati e depositati in forma di documento analogico **vanno convertiti, senza ritardo, ad opera dell'Ufficio che li ha formati o ricevuti, in copia informatica** e inseriti nel fascicolo digitale (ad. esempio, se il P.M. redige e deposita un provvedimento senza avvalersi di APP, oppure per gli atti per i quali si fa ricorso alla annotazione preliminare ufficio per l'iscrizione del procedimento);
 - b) l'atto redatto in formato analogico dal P.M. deve recare in **calce una dicitura nella quale sia richiamato il provvedimento di malfunzionamento emesso dal DIT o dal Dirigente dell'Ufficio ai sensi dell'art. 175 bis c.p.p. o comunque del presente decreto**, in quest'ultimo caso, ove non sia autoevidente la parte del decreto richiamata, con sintetica indicazione delle ragioni che hanno determinato la predetta modalità (ad esempio, non sarà necessario precisarlo laddove manchi il flusso informatico);
 - c) in via residuale ed eccezionale (nella ipotesi di protratta inoperatività dell'applicativo APP), gli “*atti, documenti, richieste e memorie*” saranno **scansionati e depositati in Tiap/Document@**;

- gli atti che non sono redatti in APP, in quanto **non rientranti nelle casistiche per le quali vi sia l'obbligo del deposito con modalità telematiche**, andranno ugualmente inseriti nel fascicolo penale digitale a cura dell'Ufficio di Segreteria che li ha ricevuti o formati (ad esempio i provvedimenti di assegnazione, le schede denominate “*indicazioni per iscrizione nel R.G.N.R.*” e “*scheda di preiscrizione*”, i moduli relativi agli adempimenti da compiersi ai sensi degli artt. 362 e 362 *ter c.p.p.*, i decreti di liquidazione delle spese e le altre comunicazioni non strettamente pertinenti alla materia processuale), e ciò al di fuori delle ipotesi di malfunzionamento;



- redigere a cura della Segreteria un **elenco dettagliato** degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico per i quali non sia possibile tecnicamente, nei termini sopra precisati, l'acquisizione e la conversione in copia informatica (cfr. punto n. 7);
- **profilare** il personale della Polizia Giudiziaria e dei Vice-Procuratori onorari, nonché, i tirocinanti e i M.O.T.;
- **prevedere il deposito dei fascicoli cartacei presso l'Ufficio 415 bis e archiviazioni, Ufficio definitorie in un'unica giornata alla settimana**, e non due volte al mese, come nelle precedenti scadenze temporali;
- dismettere per i procedimenti iscritti dal **1° gennaio 2026, mod. 21, 44 e 45**, le attività di scansione a cura della Polizia Giudiziaria dei documenti analogici e di inserimento in **TIAPDocument@** dei procedimenti con richieste di misure cautelari personali e reali, di quelli definiti con avviso di conclusione delle indagini preliminari e richiesta di archiviazione (nei casi in cui sussista l'obbligo ex art. 408 c.p.p.);
- verificare, la **corrispondenza tra il contenuto del fascicolo presente in APP** (alimentato dagli atti che provengono dal Portale Ndr, PDP, da quelli redatti e depositati dal P.M. e dal Tribunale, e da ultimo da quelli inseriti in copia informatica) e quello in **TIAPDocument@** (anziché tra quest'ultimo gestore documentale e il fascicolo cartaceo).

Il riscontro, come più volte detto, è finalizzato a garantire sia la completezza del fascicolo digitale e la sua visibilità integrale in APP al Tribunale, sia l'accesso ai difensori del medesimo fascicolo, tramite l'applicativo TIAPDocument@, ciò perlomeno fino a quando non sarà operativa la predetta funzionalità anche per i difensori.

La verifica, in base ai singoli segmenti dell'attività processuale è a cura:

- **del personale in servizio all'U.C.N.R., all'Ufficio iscrizioni**, per la genesi del procedimento con l'iscrizione, **e all'Ufficio Urgenze**, per gli atti in gestione presso quell'Ufficio;
- **del personale di Polizia giudiziaria** che collabora con il Sostituto, durante la fase delle indagini preliminari, incluse le richieste interlocutorie di misure cautelari personali e reali fino alla definizione del procedimento con avviso di conclusione delle indagini preliminari;
- **del personale amministrativo:**
 - **in servizio all'Ufficio 415 bis** (atti che dovessero pervenire successivamente a tale fase) **e 408 c.p.p.**, (procedimenti con richieste di archiviazione con avviso ex art. 408 c.p.p. e atti successivi che dovessero pervenire in tale fase), quest'ultimo Ufficio anche per le richieste di riapertura delle indagini;



- **in servizio all'Ufficio definitorio** (procedimenti con richieste di archiviazione senza avviso ex art. 408 c.p.p., applicazione della pena su richiesta, richiesta di decreto penale di condanna, richiesta rinvio a giudizio e tutti gli atti che dovessero provenire in epoca successiva all'esercizio dell'azione penale);

- **all'Ufficio Dibattimento collegiale e monocratico** (rispettivamente per la richiesta di giudizio immediato e per il procedimento a citazione diretta e per tutti gli atti che dovessero provenire in epoca successiva all'esercizio dell'azione penale).

- I **fascicoli cartacei** saranno formati nel nuovo assetto contenutistico sopra descritto più ridotto e la Segreteria continuerà a curarne i passaggi al Magistrato e al Tribunale, nelle scansioni temporali e per le fasi procedurali e processuali previste.

Le problematiche di eventuale mancata corrispondenza APP-TIAP Document@ saranno curate, anche con l'ausilio del MAG.RIF., dal personale addetto a ciascuna delle richiamate fasi procedimentali, così come ogni altra criticità che dovesse emergere.

Si comunichi al Procuratore Aggiunto, ai Sostituti Procuratori della Repubblica, ai Vice-Procuratori onorari, al Dirigente Amministrativo e ai Dirigenti delle Sezioni di P.G. per la rispettiva condivisione con il proprio personale.

Il presente provvedimento va doverosamente trasmesso per conoscenza, con atto separato, al Presidente del Tribunale di Ancona, e agli stessi fini, non comportando variazione ai criteri organizzativi vigenti, al Presidente della Corte di Appello di Ancona, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona, ai RID del distretto di Ancona, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona.

Si trasmetta altresì al Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica della Giustizia, Direzione generale per i servizi applicativi e al Consiglio superiore della Magistratura – VII Commissione.

Va disposta, infine, la pubblicazione nel sito della Procura della Repubblica di Ancona.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr.ssa Monica GARULLI



N. 101		16 GEN. 2026	
CON	PRO	REG	AL



D.P. 19/2026

VISTO,
Ancona, il
Il Procuratore della Repubblica

TRIBUNALE DI ANCONA

PRESIDENZA

(rel. 071.5062211/2553-- mail: proc.tribunale.ancona@giustiziacert.it)

IL PRESIDENTE

Vista la segnalazione pervenuta in data 15.1.2026 dalla Dott.ssa Sonia Piermartini, magistrato del tribunale di Ancona assegnata alla sezione penale, settore GIP-GUP, già MAGRIF di questo ufficio, la quale evidenzia criticità rilevate nell'utilizzo dell'applicativo APP - divenuto obbligatorio a decorrere dall'1.1.2026 per tutti gli atti ad eccezione delle sole intercettazioni (cfr. DM 206 del 30.12.2025)- per l'evasione delle istanze di gratuito patrocinio e di tutte le altre istanze, anche urgenti, che pervengono all'ufficio al di fuori dell'applicativo da soggetti che non dispongono di diretto accesso al Tribunale tramite applicativo APP e che continuano, pertanto, ad essere inviate tramite PEC (così le istanze e le richieste dei soggetti privati esterni, dei detenuti, dell'Ufficio matricola o della direzione delle case circondariali o di reclusione, le istanze urgenti che pervengono da parte della P.G.).

Rilevato che le criticità segnalate, allo stato, non appaiono risolvibili senza compromettere la tempestività degli adempimenti e di conseguenza l'evasione nelle tempistiche richieste dalla natura urgente dei provvedimenti (si pensi, a titolo esemplificativo, alle richieste di visite mediche urgenti che pervengono dalle case circondariali);

che, pur considerando che ove i detti soggetti fossero posti in grado di inviare le istanze tramite Portale NDR, le stesse andrebbero direttamente e primariamente in visione ai soli uffici della Procura della Repubblica, di talché il successivo passaggio da parte del P.M. agli uffici GIP richiederebbe tempi non adeguati che potrebbero risultare incompatibili con le situazioni di urgenza per l'evasione della richiesta;

che la stessa problematica di malfunzionamento è emersa anche per le richieste di ammissione al patrocinio a spese dello stato, nei casi in cui la richiesta sia stata avanzata dal difensore ma il fascicolo del procedimento, pur pendente presso la Procura della Repubblica, non risulti ancora presente in APP, visibile all'ufficio giudicante, in quanto mai pervenuto all'ufficio per richieste al GIP;

che, all'esito del confronto anche con il magistrato dell'ufficio requirente in sede, la situazione non appare, allo stato, risolvibile fin quanto non intervengano modifiche strutturali al sistema, considerato che il Tribunale non è destinatario diretto degli atti nativi digitali che pervengono dalla PG o dalle case Circondariali;

Rilevato che le modalità di lavorazione di un atto non trasmesso via APP non consentono l'utilizzo dell'applicativo APP in fase di lavorazione e emanazione del provvedimento;

che tale criticità stante la natura in ogni caso ibrida del provvedimento, non consente di emanare un atto digitale;

rilevato che tali criticità, non sono risolvibili mediante apertura del ticket;

sentiti il RID e il magistrato penale;

visto l'art. 175-bis comma 4 cod. proc. pen., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione e il deposito degli atti in forma analogica;

visto l'art. 175-bis comma 4 cod. proc. pen.

DISPONE

la sospensione dell'utilizzo dell'applicativo APP per le fasi di redazione e deposito dei provvedimenti relativi ai soli casi di emanazione degli atti così specificati:

- istanze e richieste dei soggetti privati esterni;
- istanze dei detenuti;
- istanze e richieste urgenti che pervengono dall'Ufficio matricola o dalle direzioni delle case circondariali o di reclusione;
- istanze urgenti che pervengono da parte della P.G.;
- istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato, nei soli casi in cui la richiesta sia stata avanzata dal difensore e il fascicolo del procedimento, pur pendente presso la Procura della Repubblica, non sia presente in APP, in quanto non sia stata mai avanzata, in precedenza, alcuna richiesta al GIP.

Si comunichi al Presidente di sezione, ai magistrati interessati, al Dirigente Amministrativo, ai Direttori delle cancellerie GIP-GUP e dibattimento penale, al Procuratore della Repubblica di Ancona, al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Ancona.

Ancona 16.1.2025

IL PRESIDENTE

Edi Ragaglia

EDI
RAGAGLIA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
16.01.2026
10:39:31
GMT+01:00



Da: Tribunale ANCONA presidenza
Inviato: venerdì 16 gennaio 2026 11:07
Oggetto: D.P. 19/2026 - DISPOSIZIONE DELLA PRESIDENTE IN MERITO ALLA SOSPENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO APP PER ALCUNE FASI
Allegati: D.P. 19-2026 DISPOSIZ.APP.pdf

TRIBUNALE DI ANCONA
SEGRETERIA DEL PRESIDENTE
Raffaella Tempestini – Giada Andreucci
Tel. 071/5062211 – 2553

In ottemperanza al R.U.E. 679/2016 al D.Lgs. n. 101/2018 e 196/2003 del 30/06/2003 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questa lettera sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al destinatario). Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questa missiva è vietato. Nel caso in cui aveste ricevuto questa lettera per errore, Vogliate cortesemente avvertire il mittente e restituire ad esso la missiva comprensiva dei suoi allegati.

According to R.U.E. 679/2016 and Italian law D.Lgs. 101/2018 and 196/2003 concerning privacy, if you are not the addressee (or responsible for delivery of the letter to such person) you are hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this letter in error, please destroy it and notify me



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Ancona

**ATTESTAZIONE DI MALFUNZIONAMENTO E SOSPENSIONE TEMPORANEA
DELL'OBBLIGO DI DEPOSITO DI "ATTI, DOCUMENTI, RICHIESTE E MEMORIE"
CON MODALITA' TELEMATICHE
ART. 175 BIS, COMMA 4, C.P.P.**

Il Procuratore della Repubblica,

Visto il D.M. 30 dicembre 2025, recante "Regolamento con nuove modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n.217 in materia di processo penale telematico, pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2025, n. 302, vigente al 31 dicembre 2025", relativo all'obbligo di deposito telematico, tramite l'applicativo APP, di "atti, documenti, richieste e memorie", per la parte di interesse degli uffici di Procura;

Vista l'allegata nota del Dirigente, con l'ausilio del funzionario incaricato, in data _____ e/o del MAGRIF, con la quale si comunica che è stato riscontrato il malfunzionamento dell'applicativo APP, contenente la data, l'orario di inizio e la tipologia della problematica, e condividendone le ragioni;

Considerato che il comma 4 dell'art. 175 bis c.p.p. prevede "La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento";

Considerato che la problematica esposta ha carattere tecnico e necessita di una risoluzione informatica e che, pertanto, in assenza della stessa, si è determinato un malfunzionamento del sistema che non consente di operare con il deposito telematico;

Ritenuto, infatti, che le criticità segnalate non appaiono risolvibili senza compromettere la tempestività degli adempimenti;

Ritenuto che, a fronte del predetto malfunzionamento ed in attesa della sua risoluzione, occorra procedere attraverso il deposito in modalità analogica, di "atti, documenti, richieste e memorie", con la successiva acquisizione informatica per l'implementazione del fascicolo digitale penale;

ATTESTA

il malfunzionamento dell'applicativo APP nei termini sopra indicati

DISPONE

Che a decorrere dalla data e ora di cui all'allegata comunicazione e fino al termine del malfunzionamento e alla risoluzione della problematica, come sotto attestate, sia temporaneamente sospeso l'obbligo di deposito telematico;

Che gli atti redatti e depositati in forma di documento analogico siano convertiti, ai sensi dell'art. _____, senza ritardo in copia informatica dal personale degli Uffici di Segreteria assegnato alla loro lavorazione e che siano inseriti nel fascicolo informatico,

Si comunichi al Procuratore Aggiunto, ai Sostituti Procuratori della Repubblica, ai Vice - Procuratori Onorari, al Dirigente e al personale amministrativo, ai Dirigenti della Sezione di P.G. per la condivisione con il proprio personale.

Ancona, _____

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Monica Garulli

ACCERTAMENTO DI CESSAZIONE DI MALFUNZIONAMENTO ART. 175 BIS, COMMA 4, C.P.P.

Il Procuratore della Repubblica,

Vista l'allegata comunicazione del Dirigente, con l'ausilio del funzionario incaricato, in data _____ e/o del MAGRIF, nella quale si dà atto della cessazione del malfunzionamento dell'applicativo APP, contenente la data e l'orario di ripristino della normale funzionalità e della risoluzione della problematica tecnica riscontrata e sopra riportata;

DISPONE

Che si proceda al deposito con modalità telematiche, tramite l'applicativo APP, di “atti, documenti, richieste e memorie”.

Ancona, _____

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Monica Garulli